



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Funzionario responsabile

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente del Comune di CARLENTINI (SR)

Al Sindaco del Comune di CARLENTINI (SR)

All'Organo di revisione del Comune di CARLENTINI (SR)
PEC: sindaco.carlentini@pec.comune.carlentini.sr.it; protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it;

Alla Procura regionale della Corte dei conti PALERMO PEC: sicilia.procura@corteconticert.it

Oggetto: Adunanza 18 APRILE 2019 -

- Trasmissione Deliberazione n. 165/2019/PRSP.

Si trasmette, copia della Deliberazione n. 165/2019/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 18 APRILE 2019.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Distinti saluti

Boris Rasura

BORIS RASURA CORTE DEI CONTI 27.09.2019 12:17:25 UTC





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nell'adunanza del 18 aprile 2019, composta dai Magistrati:

Savagnone Luciana

- Presidente

Abbonato Luciano

- Consigliere- relatore

Tozzo Ignazio

- Consigliere

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: "Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-

finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018";

vista deliberazione di questa Sezione di controllo n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 – Rendiconto della gestione 2016";

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Carlentini sul rendiconto 2015, sul bilancio di previsione 2016-2018 e sul rendiconto 2016, pervenute a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 91/2019/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Carlentini prot. n. 5434 dell'8 marzo 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 2248 dell'11 marzo 2019;

udito il relatore, Consigliere Luciano Abbonato;

sentito, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, Dr. Giuseppe Stefio.

Premesso che:

l'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Si sottolinea che il mancato intervento correttivo può causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che l'articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall'articolo 3, c. 1, lettera e), del d. l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di

squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti ... alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di non osservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (Corte costituzionale, sentenza numero 39 del 2014), la cui attribuzione ad un organo magistratuale quale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (articolo 81 Costituzione) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2013).

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex articolo 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'art. 7, c. 7, della legge 131 del 2003, norma volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

E' chiaro, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune misure correttive da parte dell'ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge.

Va sottolineato che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, Responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziaria) mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

Non potranno, peraltro, essere considerati idonei le mere dichiarazioni d'intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile come detto alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; al Consiglio è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso, esaminate la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015, quella sul bilancio di previsione 2016-2018 e quella sul rendiconto dell'esercizio 2016, trasmesse dall'Organo di revisione del Comune di Carlentini, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia collegiale sui numerosi profili di criticità illustrati nella nota di deferimento e che si riportano di seguito.

1. In merito al rispetto dei <u>termini di scadenza e di altri adempimenti obbligatori</u> si rileva:

a) il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, avvenuta in data 25/08/2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 e quello nell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015, avvenuta in data 28/06/2016 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7) e del rendiconto per l'esercizio 2016, avvenuta in data 03/10/2017 (deliberazione del Consiglio comunale n. 18).

2. In merito al risultato di amministrazione:

- a) assenza di accantonamento a fondo perdite società partecipate, fondo indennità di fine mandato e fondo spese legali e contenzioso;
- b) dubbi sulla congruità del FCDE la cui determinazione all'1/1/2015, al 31/12/2015 e al 31/12/2016 va illustrata analiticamente attraverso prospetti di calcolo che contengano tutti gli elementi informativi di cui al d.l. 118/2011 articolati per singola risorsa presa a riferimento e chiarendo se è stato applicato il metodo c.d. ordinario o semplificato. Si rileva a tal proposito che l'accantonamento nel risultato di amministrazione varia da euro 1.342.186,61 in sede di riaccertamento straordinario (01/01/2015) ad euro 6.796.972,87 in sede di rendiconto 2015 e ad euro 7.463.428,61 in sede di rendiconto 2016;
- c) possibile disavanzo di amministrazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui, rendiconto 2015 e rendiconto 2016 derivante dall'omesso/parziale accantonamento nel risultato di amministrazione della quota per anticipazione di liquidità Cassa DD.PP. di cui l'Ente ha beneficiato per l'anno 2014, ai sensi del d.l. n. 102/2013 per euro 5.096.672,22;

3. In merito ai flussi di cassa:

a) anticipazioni di tesoreria non restituite al 31/12 per euro 1.560.668,60 nell'anno 2015 e per euro 1.795.976,52 nell'anno 2016; in relazione a quest'ultimo dato, comunicato dall'Organo di revisione, occorre chiarire la non corrispondenza con le scritture contabili dell'ente dalle quali risulta una anticipazione non estinta di euro 3.026.756,39, pari alla differenza tra riscossioni per euro 10.540.117,28 e pagamenti per euro 7.513.360,89;

- b) al 31.12.2016 un fondo di cassa di euro 264.000,00 in presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio;
- c) fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa ex art. 195, comma 2, del Tuel, segnalati dall'Organo di revisione solo per l'esercizio finanziario 2016, coincidenti con il fondo cassa (264.000,00) e relativi ai provvisori di rate di mutuo regolarizzate dal tesoriere nel mese di gennaio 2016;

4. In relazione alla gestione residui:

- a) bassissimo tasso di realizzazione dei residui attivi del Titolo I che per l'esercizio 2015 si attestano al 22,48% (i residui iniziali sono pari a euro 7.200.581,21 e le riscossioni ammontano a euro 1.619.046,63); per il 2016 la percentuale di riscossione del Titolo I addirittura si riduce, attestandosi al 6,86% (residui iniziali pari a euro 9.766.526,43 e riscossioni a euro 669.961,62);
- b) al 31.12.2016 la presenza di residui attivi relativi agli esercizi finanziari precedenti il 2013 del Titolo I, pari ad euro 3.216.766,01 e del Titolo III, pari ad euro 688.889,81;
- c) bassa capacità di smaltimento dei residui passivi del Titolo II, pari al 57,84% nel 2015 e al 25,12% nel 2016;

5. in relazione alla gestione di competenza:

- a) accertamenti per recupero evasione tributaria pari ad euro 1.614.410,00 (punto 1.6.1 del questionario) con zero riscossioni al 31.12.2016;
- b) la bassa capacità di riscossione delle entrate del Titolo III pari al 29,32% nell'esercizio 2015 e al 29,33% nel 2016 delle entrate accertate;

6. riguardo ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali:

a) l'Organo di revisione non ha fornito "la nota del revisore per la Regione siciliana" che contiene anche notizie riguardanti i debiti fuori bilancio e lo stato del contenzioso. Dalle relazioni al rendiconto dell'Organo di revisione si apprende che, sia nell'esercizio finanziario 2015 che nel 2016, non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. Occorre pertanto che l'Ente, tenuto conto del punto 5.2 del principio

contabile 4/2, lettera h), del d.lgs. 118/2011 comunichi gli esiti della ricognizione dell'eventuale contenzioso esistente a carico dell'ente;

7. relativamente ai parametri di deficitarietà strutturale:

a) il superamento dei valori limite dei parametri di deficitarietà n. 2, 3 e 9 previsti dal D.M. 18 febbraio 2013 in entrambi gli esercizi:

parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza di cui al titolo I e titolo III superiori al 42% rapportato agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (per il 2015 il 64,48%, per il 2016 il 49,91%);

parametro n. 3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo II, provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (per il 2015 il 72,45%, per il 2016 il 115,31%);

parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (per il 2015 il 11,10%, per il 2016 il 13,27%).

Con la memoria sopra citata l'Ente fornisce le proprie deduzioni senza però riuscire a superare nessuno dei rilievi oggetto del deferimento.

In particolare, attribuisce alla scomparsa del Responsabile del servizio finanziario le lacune organizzative ed informative che hanno condotto ai ritardi nell'approvazione dei documenti finanziari (punto 1), nonché, per taluni aspetti, ad un inadeguato riscontro a questa Corte.

Con riferimento al risultato di amministrazione – parte disponibile (punto 2), sorprendentemente pari a zero sia in sede di riaccertamento straordinario che a conclusione degli esercizi 2015 e 2016, l'Amministrazione non fornisce adeguati chiarimenti circa i motivi del mancato accantonamento al fondo contenzioso, al fondo perdite società partecipate e al fondo indennità di fine mandato.

In particolare, con riferimento al Fondo contenzioso, contrariamente a quanto asserito in memoria, il Comune trasmette attestazioni del responsabile del servizio relative ai soli anni 2016 e 2017. Con riferimento al 2016, lo stesso sostiene che avendo "stipulato adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi per danni contro terzi" l'accantonamento in parola "possa essere definito in euro zero", dimostrando di non cogliere la reale finalità del connesso Fondo.

Tale posizione peraltro contrasta con quanto affermato dal Sindaco in occasione dell'odierna adunanza ("i contenziosi sono quelli ordinari con somme non elevate") e quanto formalizzato dall'Organo di revisione in sede di parere al rendiconto 2017 ove segnala "La presenza di significative criticità relative alla situazione debitoria in essere e potenziale, ciò anche in considerazione dell'insufficienza del fondo contenzioso, del riallineamento necessario per le partite debitorie con i legali e gli altri rapporti in situazioni di contenzioso in essere, oltre alla presenza di diverse posizioni aperte o di possibili procedure transattive rispetto alle quali non risulta certa né la definizione delle singole controversie, né la relativa copertura finanziaria".

Il Collegio quindi si sofferma sull'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), nonché della parte vincolata e destinata ad investimenti e in generale sull'inattendibilità del risultato di amministrazione – parte disponibile (lett. E) - degli esercizi oggetto del presente ciclo di controllo.

Al riguardo si rileva, al di là della dichiarata ma ondivaga confluenza del FAL nel FCDE, la mancata dimostrazione della congruità di quest'ultimo fondo sia in sede di riaccertamento straordinario che di rendiconto 2015, fasi per le quali l'Ente ammette di non disporre di documentazione giustificativa. Risulta invece accertata l'incongruità del FCDE al 31/12/2016, esercizio per il quale l'Ente afferma di aver adottato il metodo ordinario. Gli atti prodotti dal Comune (allegato b. alla nota prot. n. 2248 dell'11/03/19), diversamente da quanto dallo stesso asserito, dimostrano diverse lacune nella metodologia adottata tra cui:

- l'esclusione dal calcolo del Fondo di risorse che avrebbero dovuto essere computate, quali Tarsu e Tari (i cui residui attivi – non svalutati – al 31/12/2016 ammontavano a euro 4.453.997,25) e Proventi del servizio idrico integrato;

- il mancato computo, ai fini della determinazione della percentuale di svalutazione, dei residui del quinquennio (viene preso a riferimento l'ultimo triennio e in alcuni casi l'ultimo biennio);
- l'ingiustificato abbattimento dalla base di calcolo del 25,3% dei residui iniziali.

Ancora, in merito alla parte vincolata del risultato di amministrazione (lett. C), l'Ente espone nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato alla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui e quelle relative ai rendiconti 2015 e 2016 le seguenti risultanze:

Risultato di amministrazione- parte vincolata (lett. C) -

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Riaccertamento straordinario dei residui	
Fondo rischi passività potenziali	€ 6.353.838,67
Rendiconto 2015	€ 3.118.110,23
Rendiconto 2016	€ 0

Il primo valore, riferibile alla data dell'1/1/2015, è attribuito al "Fondo rischi passività potenziali" (Cfr. deliberazione di G.m. n. 65 del 15/9/2015). Tale accantonamento si riduce nel corso dell'esercizio 2015 a euro 3.118.110,23, ma l'Ente sostiene in memoria che lo stesso non debba più riferirsi a "Fondo rischi passività potenziali" bensì al FAL, ancorché lo stesso avrebbe dovuto attestarsi a euro 5.096.672,22. La parte mancate - in realtà superiore a quanto dichiarato in memoria dall'Ente in quanto i rimborsi alla C.DD.PP sono avvenuti soltanto nel 2016 e nel 2017 - secondo tale versione sarebbe confluita nel FCDE.

Tale ricostruzione non convince il Collegio che rileva peraltro gravi discordanze tra i dati del rendiconto 2015 e quelli riportati nel certificato del consuntivo e nella relazione dell'organo di revisione relativi allo stesso documento.

Dal raffronto tra i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione 2015 (Cfr. tabella successiva) dei tre documenti emerge una diversa rappresentazione della parte accantonata, vincolata e destinata non spiegata dall'Amministrazione, né

coerente con le risultanze all'inizio del periodo e le variazioni rilevate dal conto del bilancio:

	Relazione		
	dell'Organo di	Rendiconto	Certificato
Anno 2015	revisione sulla	del. C.C. n. 7 del	Consuntivo
	proposta di	28/06/2016	Finanza locale
	rendiconto		
Risultato di amministrazione (A)	9.915.083,10	9.915.083,10	9.915.083,10
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		6.796.972,87	6.796.972,87
Totale parte accantonata (B)	1.315.496,55	6.796.972,87	6.796.972,87
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.118.110,23	
Spese in conto capitale			2.815.454,85
Altri vincoli			302.655,38
Totale parte vincolata (C)	5.784.131,70	3.118.110,23	3.118.110,23
Parte destinata agli investimenti	2.815.454,85		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	2.815.454,85		
Totale parte disponibile (E =A-B-C-D)	-		95

Più in generale la Sezione rileva che l'insieme delle operazioni contabili che riguardano la parte accantonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione degli esercizi considerati risulta caratterizzata da notevole opacità.

	1° gennaio 2015 (Riaccertamento straordinario residui)	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Risultato di amministrazione (A)	8.705.767,30	9.915.083,10	11.059.315,72
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.342.186,61	6.796.972,87	7.463.428,61
Fondo anticipazione liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	_		3.595.887,11
Totale parte accantonata (B)	1.342.186,61	6.796.972,87	11.059.315,72
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.353.838,67	3.118.110,23	-
Spese in conto capitale			
Altri vincoli			
Totale parte vincolata (C)	6.353.838,67	3.118.110,23	
Parte destinata agli investimenti	1.009.742,02		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.009.742,02	-	-
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)	-		

Come rappresentato nella tabella sopra esposta, gli accantonamenti passano da una parte all'altra del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - senza apparente corrispondenza con i dati di bilancio - con una tale disinvoltura che non stupisce che in esito a tali discutibili operazioni il risultato di amministrazione venga determinato per lo stesso medesimo importo - pari a zero - all'1/1/2015, al 31/12/2015 e al 31/12/2016.

A titolo esemplificativo, in sede di rendiconto 2015 l'Ente azzera la parte destinata agli investimenti, che all'1/1/2015 era stata quantificata in euro 1.009.742,02, e sorprendentemente, con il rendiconto relativo all'esercizio 2016, azzera anche la parte vincolata, pari a euro 3.118.110,23, incrementando sia il FCDE che il FAL.

Il Collegio, a conclusione dell'esame delle deduzioni inerenti il punto 2 della nota di deferimento, ritiene che le anomalie rilevate nelle predette operazioni contabili, l'assenza del fondo contenzioso, del fondo perdite società partecipate e al fondo indennità di fine mandato e l'accertata incongruità del FCDE, rendono il risultato di amministrazione del tutto inattendibile. Risulta viceversa evidente al Collegio l'occultamento di un rilevante disavanzo di amministrazione che si demanda all'Ente di quantificare a seguito di ulteriore riaccertamento dei residui attivi e passivi e di corretta determinazione della parte accantonata, vincolata e destinata.

Nelle more dei provvedimenti di quantificazione e copertura del disavanzo di amministrazione risultano doverose le limitazioni di cui all'art. 188, c. 1 quater del Tuel, adempimenti, tutti, su cui l'Organo di revisione è demandato a vigilare.

Il rilievo circa la congruità del FAL dell'esercizio 2015 - a parte ogni altra considerazione sulla corretta applicazione della invocata disciplina ex "art. 2, comma 6, della legge 125/2015" (rectius d.1. 78/2015) - risulta pertanto assorbito.

Passando ai successivi rilievi, l'Amministrazione conferma l'attualità delle criticità rilevate ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 della nota di deferimento, indicando tardivi rimedi e generiche iniziative tese a rimuovere le stesse.

In merito al preoccupante andamento dei flussi di cassa (punto 3), al grado di realizzazione dei residui attivi (punto 4) e alle entrate di competenza (punto 5), l'Ente

rinvia genericamente "al ritardo accumulato nelle riscossioni" attribuito al concessionario della riscossione.

Il Collegio rileva che il deterioramento della situazione finanziaria, reso palese dall'evoluzione del Fondo cassa, dell'anticipazione di tesoreria non estinta a fine esercizio e dell'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata ex art. 195, comma 2 del Tuel, sono effetto dell'illegittima espansione della capacità di spesa derivante da un lato dalla mancata emersione e copertura del disavanzo di amministrazione e dall'altro dalla iscrizione in bilancio di entrate di competenza chiaramente sovrastimate.

Anche sull'argomento la Sezione registra notevole opacità nella rappresentazione dei dati finanziari e ciò non tanto per i palesi, ma chiariti, errori nella quantificazione del Fondo cassa al 31/12/2016, quanto in merito reale alla consistenza della cassa vincolata, passata da euro 2.357.126,48 all'1/1/2015 (Cfr. Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di rendiconto 2015, pag. 9) a euro 264.000,00 al fine dell'esercizio 2016 (non risultando agli atti la prescritta determina di quantificazione di competenza del responsabile del servizio finanziario).

Con particolare riferimento al basso tasso di realizzazione dei residui attivi di cui al Titolo I, si rammenta che lo stralcio dei residui attivi dal conto del bilancio e un adeguato FCDE neutralizzerebbero contabilmente gli effetti di tali fenomeni patologici, fermo restando che esigenze di equità fiscale, oltre che finanziarie, richiederebbero una gestione delle entrate attiva e non rassegnata alle dinamiche del concessionario della riscossione.

Riguardo alla gestione di competenza delle entrate, si ritiene di evidenziare, tra l'altro, l'anomalo andamento delle riscossioni relative al servizio idrico integrato (punto 5 b), che l'Ente in memoria attribuisce ai ritardi nella lettura dei contatori e al connesso ciclo di fatturazione. Il Collegio, data la dichiarata assenza di riscossioni di competenza negli esercizi considerati, ritiene di segnalare la fattispecie alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Infine, i rilievi e le lacunose deduzioni ai punti 6 e 7 sono diretta conseguenza delle irregolarità rilevate ai punti precedenti.

Il Collegio, quindi, ad esito della presente verifica ex art. 148 bis, commi 1 e 2, del Tuel, rileva, allo stato degli atti, la presenza di anomalie atte a pregiudicare gli equilibri economico-finanziari del Comune di Carlentini e di numerose violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria che rendono necessaria l'adozione di idonee misure correttive.

Si ritiene di rimarcare gli effetti espansivi sulla spesa, con evidenti ricadute sulla situazione finanziaria dell'Ente, nonché le interferenze sugli aggregati e sui saldi di bilancio, prodotte dalle violazioni, inadempienze e omissioni sopra accertate.

Per la loro gravità, si evidenziano, in particolare, le irregolarità che determinano l'inattendibilità del risultato contabile di amministrazione – pari a zero – la cui composizione lascia prevedere un consistente disavanzo e quelle connesse alla sistematica sovrastima delle entrate di bilancio.

Il Collegio ribadisce i richiami alla corretta applicazione dei principi contabili, evidenziando che in caso di mancata tempestiva copertura del disavanzo di amministrazione, che sarà valutata in occasione dell'esame delle misure correttive, e negli altri casi ivi previsti, la Sezione si vedrà costretta a ricorrere a provvedimenti inibitori dei programmi di spesa dell'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel, in coerenza con il più recente quadro normativo di rango costituzionale, in cui il presidio della legalità finanziaria passa attraverso il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire, con efficacia diretta, pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013, sentenza n. 39/2014).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel,

ACCERTA

riguardo al rendiconto dell'esercizio 2015, al bilancio di previsione 2016-2018 e al rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di Carlentini, la sussistenza dei profili di criticità connessi ai punti sopra evidenziati, dal n. 1 al n. 7.

DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive adottate dall'Organo consiliare ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, ai fini della relativa verifica.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Carlentini, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione al punto 5 b).

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2019.

Il Magistrato relatore (Luciano Abbonato)

LUCIANO ABBONATO CORTE DEI CONTI 26.09 .2019 18:34:16 CEST Il Presidente (Luciana Savagnone)

Firmato digitalmente da

LUCIANA SAVAGNONE

O = Corte Dei Conti/80218670588

Depositato in Segreteria il 27 Settembre 2019.

BORIS RASURA CORTE DEI CONTI 27.09.2019 09:54:54 UTC

×

i ·

ž